
COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Revisione : gennaio 2014

Gruppo di lavoro:

Arch. Maria Elena Bovo
Ing. Cristian Rinaldi
Ing. Mauro Scapolo
Arch. Tommaso Furlan

TCA Regione Veneto n. iscr. 449
TCA Regione Veneto n. iscr. 468
TCA Regione Veneto n. iscr. 627
TCA Regione Veneto n. iscr. 823



PROGETTO DECIBEL S.R.L.

Via Uruguay, 53/C
35127 Padova
C.F. 03576940237
P.IVA 03576940237
www.progettodecibel.it
E-mail info@progettodecibel.it

Tel. 049 7801627
Fax 049 7803289

Comune di Tarzo
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Regolamento

Indice

TITOLO I	3
ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE	3
TITOLO II	4
ART. 2: SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	4
ART. 3: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	4
ART. 4: COLLAUDO O DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	5
ART. 5: VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	6
TITOLO III	8
ART. 6: CAMPO DI APPLICAZIONE	8
ART. 7: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	8
ART. 8: PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	8
ART. 9: DOCUMENTAZIONE	9
ART. 10: CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ	11
TITOLO IV	12
ART. 11: CAMPO DI APPLICAZIONE	12
CAPO 1 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI	12
ART. 12: DEFINIZIONI	12
ART. 13: LIMITI ED ORARI	12
ART. 14: ATTIVITÀ ESTIVELUDICO RICREATIVE PER RAGAZZI	14
CAPO 2 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	14
ART. 15: CAMPO DI APPLICAZIONE	14
ART. 16: LIMITI ACUSTICI ED ORARI	15
ART. 17: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E PRESCRIZIONI	16
TITOLO V	18
ART. 18: MACCHINE DA GIARDINO	18
ART. 19: MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	18
ART. 20: ATTIVITÀ AGRICOLE	19
TITOLO VII	20
ART. 21: MISURAZIONI E CONTROLLI	20
ART. 22: ORDINANZE	21
ART. 23: SISTEMA SANZIONATORIO	21
ART. 24: ESPOSTI	21

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 6, punto 1, lettera e) della Legge 26/10/1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), del D.P.C.M. 14/11/1997, oltre che della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla Legge 26/10/1995 n. 447, dai relativi decreti attuativi e dalle Linee Guida A.R.P.A.V. (B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92).
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicitica, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile.
4. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicitico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

TITOLO II

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI

ART. 2: SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica secondo le linee guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V., i seguenti soggetti: i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, come precisato dall'art. 1 dell'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla delibera Direttore A.R.P.A.V. 29/01/2008 n. 3, pubblicata sul B.U.R.V 07/11/2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni.
2. Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività deve depositare presso il Settore Ambiente la documentazione relativa all'impatto acustico, almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio.

ART. 3: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio relativo alle destinazioni d'uso indicate dalla tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, per gli interventi:
 - a) definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso), ed e) del D.P.R. 06/12/2001 n. 380 e s.m.i.;
 - b) di ampliamento volumetrico che determinino l'inserimento di nuovi locali non accessori con destinazioni d'uso indicate nella tabella A del D.P.C.M. 5/12/1997 limitatamente alla porzione di edificio oggetto di intervento;

dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto, ai sensi del D.P.C.M.

05/12/1997, individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standards di isolamento acustico stabiliti dal succitato decreto.

2. La relazione dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere redatta da un tecnico abilitato, competente in acustica.
 - a) Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono soddisfare anche i relativi limiti del tempo di riverberazione e gli indici di isolamento acustico riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/1967 e nel D.M. 18/12/1975.
3. Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma precedente, sospende il procedimento dandone contestuale comunicazione all'interessato, sino all'acquisizione dell'integrazione richiesta.
4. Nei casi di interventi edilizi in presenza di vincoli di tipo monumentale, storico, paesaggistico, tali da limitare o impedire gli interventi finalizzati al rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M. 05/12/1997, non dovrà essere peggiorata la qualità esistente dei requisiti acustici passivi dell'immobile, da autocertificare attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal progettista dell'intervento.

ART. 4: COLLAUDO O DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. A fine lavori, o comunque nell'ambito della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera complete o per unità rappresentative, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. In alternativa potrà essere redatta dal direttore lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato e competente in materia, un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), nell'ambito della richiesta di agibilità, con la quale si asseveri:
 - a. la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni fornite nella relazione previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici;
 - b. il rispetto degli indici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 5: VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. Per valutazione di clima acustico si intende un'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore sensibile, al fine di verificarne la compatibilità acustica.

2. Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità e i criteri riportati nelle linee guida regionali predisposte da A.R.P.A.V., i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a. scuole, asili nido ed altre attività similari;
 - b. ospedali;
 - c. case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447 e ai punti compresi tra 1 e 9 dell'art. 1 dell'allegato alla delibera Direttore A.R.P.A.V. 3/2008;
 - f. ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.

Il rilascio del titolo abilitativo, per le opere sopra indicate è subordinato a parere da parte del Settore Ambiente, da formularsi in base alla valutazione del clima acustico presentata.

3. La "prossimità", per le tipologie di insediamenti di cui al precedente comma 2, lettera e), va intesa come intervento ricadente:
 - a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
 - b) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;
 - c) nelle zone A, B e C definite dal D.M. 31/10/1997 per le infrastrutture aeroportuali;
 - d) nel raggio di 100 m dai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi;
 - e) nel raggio di 200 m da impianti sportivi e discoteche;
 - f) nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI.

4. Nota la situazione acustica dell'area oggetto di studio, si ritiene utile l'individuazione delle migliori soluzioni progettuali da adottare, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei recettori.

5. I nuovi insediamenti o i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti per le destinazioni d'uso indicate dal comma 2 lettera a) – b) – c), essendo recettori particolarmente sensibili e come tali tutelati da valori limite di rumore più cautelativi, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di classe I, e limitatamente al tempo di riferimento diurno solo per i recettori indicati alla lettera a) fatto salvo quanto previsto dai decreti attuativi sulle infrastrutture di trasporto, relativamente ai limiti interni conseguibili mediante interventi diretti sui recettori.

TITOLO III

PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

ART. 6: CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo si applica a tutte le strutture fisse, in particolare ai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi assimilabili, quali strutture destinate allo sport, al tempo libero e spettacolo, discoteche, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, sale giochi, sale dedicate (VLT) e bingo e assimilabili, con esclusione di quelle definite come attività temporanee dal successivo art. 14.

ART. 7: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività disciplinate dal presente Titolo sono definite come segue:

attività a bassa rumorosità quali:

- a) quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 ed indicate nell'allegato B del decreto stesso;
- b) quelle senza impianti elettroamplificati o con riproduzione musicale di sottofondo modesta fino alle ore 24.00, la cui rumorosità non sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;
- c) diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente articolo.

La riclassificazione dell'attività dal tipo a) al tipo b) di cui al precedente comma è soggetta alle prescrizioni di cui al successivo articolo 8.

ART. 8: PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Le attività indicate all'art. 7 comma 1 lettera b) sono soggette alle seguenti prescrizioni:

1. nell'esercizio di nuove attività, l'attività musicale potrà essere resa definitiva solo previo collaudo acustico a carico del titolare dell'attività, nel frattempo l'esercizio dovrà dotarsi di nulla osta provvisorio rilasciato dal Settore Ambiente;

2. nel caso di accertamento di disturbo riconducibile a sorgenti amplificate, da parte degli organi di vigilanza, l'attività dovrà essere ricondotta con provvedimento del responsabile del Settore Ambiente, alla tipologia a) comma 1 art. 7 fintantoché non vi sarà la conformazione dell'attività al provvedimento e alle norme del presente regolamento;
3. ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
4. l'adozione di un sistema di limitazione sonora tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di inamovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico.
5. In caso di accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici o inottemperanza alle prescrizioni del nulla osta, il Responsabile del Settore Ambiente prescrive con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere, nonché l'inibizione dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa mediante sospensione e/o eventuale annullamento del nulla osta.
6. In caso di accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici o inottemperanza alle prescrizioni del nulla osta o assenza dello stesso, il Dirigente del Settore Ambiente prescrive con provvedimento motivato, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate e i termini per adempiere, nonché l'inibizione totale o parziale dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa.
7. È fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della legge 26/10/1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

ART. 9: DOCUMENTAZIONE

1. Le nuove attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del presente regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, conformemente alle linee guida A.R.P.A.V. pubblicate sul B.U.R.V. 92/2008, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere o installazione di nuovi impianti, nonché relativamente all'ampliamento dell'orario di utilizzo degli apparecchi musicali, ai fini del rilascio del relativo nulla osta da parte del Settore Ambiente. Tale nulla osta non costituisce tuttavia titolo autorizzativo ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. Per quanto riguarda invece l'ampliamento dell'orario dell'utilizzo degli apparecchi musicali, il nulla osta rilasciato dal Settore Ambiente costituisce titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, le attività a bassa rumorosità indicate nell'allegato B dello stesso D.P.R., sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 26/10/1995, n. 447 o in alternativa l'autocertificazione secondo il modello predisposto dal Settore Ambiente.
3. Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione al Settore Ambiente di una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa, escluse le attività a bassa rumorosità come definite al comma 2 del presente articolo.
4. Per le attività previste ai commi 1 e 2 del presente articolo e per le modifiche previste al comma 3 resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge 26/10/1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.
5. Copia della D.P.I.A. e relativo nulla osta, ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente Titolo.
6. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso o degli orari di utilizzo degli stessi, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., sottoscritta dal gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) dell'attività, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.
7. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 del precedente art. 8.

ART. 10: CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ

1. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) di esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:
 - a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
 - b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

TITOLO IV

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 11: CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi di tempo limitati.

CAPO 1 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI

ART. 12: DEFINIZIONI

Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore.

ART. 13: LIMITI ED ORARI

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente autocertificate, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo:
 - a) non devono avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 3 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese;
 - b) la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 300 W;
 - c) l'attività musicale, dal lunedì al giovedì deve cessare entro le ore 22.30 e dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, l'attività musicale deve cessare entro le ore 23.30.

2. Le manifestazioni aventi anche una sola caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono in ogni caso soggette all'autorizzazione del Settore Ambiente. L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici dovrà essere presentata nei termini previsti dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, pertanto le istanze presentate al di fuori dei termini previsti potranno non essere accolte.

3. Nel caso di spettacoli musicali che utilizzino impianti di diffusione sonora di potenza superiore a 7'000 W o si svolgano oltre le ore 24.00 (escluse le aree individuate dalla Giunta Comunale), all'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, dovrà essere allegata la documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico competente in acustica. Se la D.P.I.A. non verrà allegata all'istanza, il Settore Ambiente rilascerà l'autorizzazione in deroga fino le ore 24.00 limitando altresì la potenza di amplificazione dell'impianto.

4. Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento a condizione che:
 - a) non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;

 - b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione di:
 - 1) 65 dB(A) riferito al tempo di riferimento diurno o notturno;

 - 2) 70 dB(A) per particolari situazioni connesse alla morfologia dell'area dove si svolge la manifestazione, tale limite potrà essere derogato per un periodo massimo di due ore ad un valore limite di emissione pari a 75 dB(A).

I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

5. Eventuali ulteriori deroghe ai commi precedenti potranno essere concesse dalla Giunta Comunale e comunque non oltre le ore 02.00.

6. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica amplificata sono ammessi fino alle ore 04.00, nel rispetto dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica.

7. Le manifestazioni pirotecniche dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento per un periodo massimo di 30 minuti all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 24.00. Per la notte di Capodanno l'effettuazione di manifestazioni pirotecniche è ammessa fino alle ore 01.00.

ART. 14: ATTIVITÀ ESTIVE LUDICO RICREATIVE PER RAGAZZI

1. Per lo svolgimento di attività estive ludico ricreative per ragazzi (grest parrocchiali e centri estivi ricreativi o similari), è consentito l'uso di impianti elettroamplificati di potenza inferiore a 300 W, nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Le attività con caratteristiche diverse da quelle indicate nel comma 1, sono soggette ad autorizzazione in deroga del Settore Ambiente.

CAPO 2 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 15: CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei e comunque ai lavori che possono provocare disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere, per contenere o minimizzare l'impatto acustico dovuto all'esecuzione dei lavori con macchinari o attrezzature particolarmente rumorose.
2. I cantieri sono classificati:
 - a) di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 o del vigente Codice della Strada;
 - b) di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.
3. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e similari dovranno essere conformi al D.Lgs. 262 del 04 settembre 2002. In ogni caso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere il livello di rumore connesso con il loro uso (ad es. carterature, appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Il Settore Ambiente potrà adottare

4. specifiche disposizioni, che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, per regolamentare l'uso dei macchinari o delle attività particolarmente rumorose.
5. I macchinari dovranno essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
6. Gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.
7. Relativamente ai cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità di cui al comma 2 lettera b) sono ammesse deroghe anche per il periodo notturno, previa presentazione di istanza motivata da parte del Settore/Settore competente, sottoscritta in carta semplice dal dirigente o posizione organizzativa responsabile del cantiere, nella quale vengono specificati orari, giorni di svolgimento dell'attività rumorosa e l'area interessata dai lavori allegando una planimetria in scala adeguata.

ART. 16: LIMITI ACUSTICI ED ORARI

1. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle attività di cui all'articolo 15 comma 1, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
 - a) zone classe I: 65 dB(A);
 - b) zone classe II – III – IV - V: 70 dB(A);
 - c) zone classe VI: 75 dB(A);
2. Tali limiti si intendono riferiti alla facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere di cui art. 16. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A).
3. I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16/03/1998.
4. Non si considerano i limiti differenziali.
5. Nella tabella seguente vengono individuati i limiti d'orario per i cantieri di cui al sopra citato art. 16 comma 1, a seconda della zona:

Zone classe V e VI	Rimanente territorio comunale
<i>Tutti i giorni:</i> dalle ore 08:00 alle ore 20:00	<i>Dal lunedì al venerdì:</i> dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 <i>sabato:</i> dalle ore 08:30 alle ore 12:30

6. Non è comunque consentito l'uso di attrezzature o macchinari o l'effettuazione di attività rumorose di qualunque genere al di fuori dei predetti orari, che possano essere fonte di molestia o disturbo nei luoghi abitati, salvo presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

ART. 17: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E PRESCRIZIONI

1. Sono soggetti a presentazione di S.C.I.A. le attività di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) per le quali sia previsto:
 - a) l'utilizzo di macchinari rumorosi che comporti il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dal precedente art. 16 comma 1;
 - b) lo svolgimento di attività rumorose di cantiere al di fuori degli orari indicati all'art. 16 comma 5.

In entrambi i casi dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente il cronoprogramma dei lavori, la descrizione delle lavorazioni, degli impianti/attrezzature utilizzate e delle motivazioni per cui si richiede la deroga agli orari e/o limiti acustici.

2. Nel caso indicato al comma 1 lettera a) dovrà essere allegata altresì idonea documentazione previsionale di impatto acustico.
3. Nel caso sia necessario richiedere la sola deroga agli orari (comma 1 lettera b) dovranno essere rispettati i limiti acustici di cui all'art. 16 comma 1.
4. Durante le lavorazioni di cantiere soggette a presentazione della S.C.I.A.:

5. dovrà essere adottata ogni possibile misura organizzativa per ricondurre le attività più disturbanti sotto il profilo acustico alle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- a) dovranno essere avvertiti i recettori più disturbati dall'attività del cantiere mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato;
 - b) gli avvisatori acustici saranno utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche;
 - c) tutte le macchine del cantiere dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002 n. 262 e mantenute in efficienza;
 - d) dovrà essere previsto il convogliamento del gas di scarico dei motori delle macchine del cantiere il più lontano possibile dagli ambienti ove vi è la presenza stabile di persone.

TITOLO V
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 18: MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchinari, attrezzature rumorose, con motori a scoppio, utilizzati per l'esecuzione di lavori di giardinaggio o comunque di manutenzione delle aree verdi è consentito:

<i>periodo dal 16 aprile al 15 ottobre</i>	
dal lunedì al venerdì	sabato e festivi
dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00	dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

<i>periodo dal 16 ottobre al 15 aprile</i>	
dal lunedì al venerdì	sabato e festivi
dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00	dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

2. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.
3. I macchinari e le attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie.

ART. 19: MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed attrezzature rumorose per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche è consentito, anche in adiacenza agli edifici scolastici, con le seguenti modalità:
- a) dal 1 maggio al 30 settembre: dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 14.00;

- b) dal 1 ottobre al 30 aprile: dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.00;
 - c) in caso d'interventi con carattere d'urgenza o motivate esigenze di servizio ovvero su richiesta del Comune di Tarzo: tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 19.30.
2. Le attività di spazzamento e lavaggio strade, di raccolta e compattamento dei rifiuti svolti per il servizio di pubblica utilità effettuate mediante l'utilizzo di macchinari e altre attrezzature, non sono soggetti a limiti di orario.
3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 non sono tenute al rispetto del limite d'immissione differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica delle attività.

ART. 20: ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., l'esercizio di attività rumorose nell'ambito di attività agricole (quali i cannoncini antistorno) che comportino emissioni rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio:
- a) posizionamento del sistema di dissuasione il più lontano possibile dalle abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 200 m e con la bocca da sparo non orientata verso i recettori;
 - b) evitare la possibilità di manomissioni da parte di terzi;
 - c) essere svolte solo nella fascia oraria tra le ore 08.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30;
 - d) cadenza sparo non inferiore agli 8 minuti.
2. In casi particolari il Settore Ambiente potrà impartire prescrizioni finalizzate a limitare l'inquinamento acustico. Per determinate attività rumorose il Sindaco potrà disciplinare, con apposita ordinanza, le fasce orarie entro cui le stesse potranno essere svolte.

TITOLO VII

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 21: MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V. secondo le procedure concordate.
2. Negli altri casi A.R.P.A.V. provvederà all'effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento.
3. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.
4. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento al competente Dipartimento Provinciale di A.R.P.A.V.
5. Qualora vengano segnalate situazioni di immissioni sonore potenzialmente fonte di inquinamento da rumore, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo la modulistica predisposta da A.R.P.A.V. ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
6. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

ART. 22: ORDINANZE

1. Il Sindaco può disporre con propria ordinanza, in casi di emergenza, di circostanze straordinarie o per motivi di sicurezza urbana, limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose riconducibili ad esercizi commerciali, pubblici esercizi o assimilabili.

ART. 23: SISTEMA SANZIONATORIO

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447 e dell'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21.

ART. 24: ESPOSTI

1. L'attività di controllo relativamente all'inquinamento acustico è esercitata sia d'ufficio, sia in seguito a segnalazioni/esposti, la cui valutazione compete al Responsabile del Settore Ambiente. Soltanto nelle ipotesi in cui dall'esposto emergano dati o elementi tali da far presumere una potenziale situazione di inquinamento acustico relativo alle attività disciplinate dal presente regolamento, si provvederà all'effettuazione dei dovuti controlli. Qualora, al contrario, il Dirigente verifichi che l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla conformità delle emissioni acustiche, egli non è tenuto a disporre alcun accertamento.
2. Gli esposti che pervengono al Settore Ambiente dovranno essere debitamente sottoscritti, utilizzando l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte, reperibile presso gli Uffici o sul sito del Comune di Tarzo.
3. Il corrispettivo dovuto per l'effettuazione delle visite di sopralluogo e/o relative misurazioni, scaturite da segnalazioni di privati sarà posto in carico all'esponente qualora non vengano riscontrate violazioni, secondo il tariffario vigente.